

## Delibera n° 779

Estratto del processo verbale della seduta del  
**29 maggio 2020**

**oggetto:**

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI CAUSATI DALL'EMERGENZA COVID-19 A SOSTEGNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE, COMMERCIALI, ARTIGIANALI NONCHÉ DEI SERVIZI ALLA PERSONA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5, DELLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2020, N. 3, RECANTE MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Daniela IURI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale;

**Visto** in particolare l'articolo 5 della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, anche prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale;

**Visto** che il medesimo articolo 5, in considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi ivi disciplinati, consente che i contributi siano concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000;

**Vista** la legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), in particolare, l'articolo 18, comma 10;

**Visto** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come convertito con modifiche con legge 24 aprile 2020, n. 27;

**Vista** l'ordinanza contingibile e urgente del 23 febbraio 2020, emanata dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale ha stabilito le prime misure al fine di contenere e contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica, quali:

- a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
- b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

**Considerato** che la data di adozione della predetta ordinanza contingibile e urgente può essere considerata come data indicativa del verificarsi della crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in Friuli Venezia Giulia;

**Vista** la propria deliberazione n. 489 del 30 marzo 2020 con cui sono stati approvati, in via definitiva, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2020, finalizzati alla maggiorazione dell'intervento di cui all'articolo 65 del decreto legge 18/2020;

**Tenuto conto** della necessità di proseguire nell'attuazione all'articolo 5 della legge regionale 3/2020 al fine di garantire adeguato ristoro anche alle attività che, sebbene non sospese in applicazione dei provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale, hanno di fatto subito importanti danni economici correlati alle iniziative di limitazione degli spostamenti finalizzati a

limitare il diffondersi dell'epidemia COVID-19;

**Considerato** pertanto necessario e urgente dare fattivo riscontro alle situazioni di necessità che si sono determinate nei settori ricettivo, turistico, commerciale, artigianale e dei servizi connessi a tali settori che hanno subito un forte contraccolpo a causa della situazione emergenziale in corso anche al fine di permettere il corretto riavvio delle attività garantendo il rispetto delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria con particolare riferimento alla misura del distanziamento sociale e dell'utilizzo di dispositivi personali;

**Considerato** in particolare di prevedere che il ristoro sia concesso a favore dei soggetti gestori di strutture ricettive turistiche, agli esercenti attività commerciali, artigianali, nonché degli ulteriori servizi come meglio specificati nell'allegato alla presente deliberazione, con la precisazione che le strutture ricettive turistiche e gli esercizi commerciali e artigianali oggetto di contributo devono avere sede legale e sedi operative sul territorio regionale, e le attività di prestazione di servizi alla persona devono essere svolte sul territorio regionale medesimo;

**Dato atto** che per necessità di assoluta speditezza del procedimento de quo i contributi sono concessi e contestualmente erogati, anche per il tramite del CATA e del CATT FVG, sulla base della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000, secondo l'ordine cronologico determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico;

**Dato atto** che i contributi sono concessi in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali i) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020;

**Vista** la propria deliberazione 734 del 22 maggio scorso con cui sono stati approvati in via preliminare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2020, con particolare riferimento al ristoro ai soggetti esercenti attività nel settore ricettivo turistico e commerciale e dei servizi alla persona come sopra individuati;

**Tenuto conto** che, rispetto ai criteri come approvati con suddetta deliberazione, in sede di esame da parte della competente Commissione consiliare è stato ritenuto opportuno integrare le categorie di attività ammesse a contributo con particolare riferimento agli affittacamere nonché precisare l'oggetto dell'attività di controllo da parte dell'amministrazione;

**Visto** il parere reso in data 26 maggio 2020 dalla competente Commissione consiliare che, a maggioranza, si è espressa favorevolmente sulla deliberazione giunta 734/2020, integrata e modificata come sopra descritto;

**Ritenuto** pertanto di approvare in via definitiva, nel testo in allegato parte integrante della presente deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2020 con particolare riferimento al ristoro ai soggetti esercenti attività nel settore ricettivo turistico e commerciale e dei servizi alla persona come sopra individuati;

**Visto** lo Statuto speciale della Regione;

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

**Su proposta** dell'Assessore alle attività produttive e turismo,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

### **Delibera**

**1.** Sono approvati, in via definitiva, nel testo allegato parte integrante della presente deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2020, con particolare riferimento al ristoro nonché al sostegno nella fase di ripresa dell'attività a favore dei soggetti gestori di strutture ricettive turistiche, agli esercenti attività

commerciali, artigianali, nonché degli ulteriori servizi come meglio specificati nell'allegato alla presente deliberazione, con la precisazione che le strutture ricettive turistiche e gli esercizi commerciali oggetto di contributo devono avere sede legale e sedi operative sul territorio regionale, e le attività di prestazione di servizi alla persona devono essere svolte sul territorio regionale medesimo.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

## ALLEGATO ALLA DELIBERA N 779 DEL 29 MAGGIO 2020

### **Criteria e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, in attuazione dell'articolo 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, recante Misure a sostegno delle attività produttive**

#### Art. 1

##### *(Finalità e interventi)*

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la presente deliberazione stabilisce criteri e modalità di concessione di contributi a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, a ristoro dei danni conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19 nonché a sostegno del corretto riavvio delle attività garantendo il rispetto delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria con particolare riferimento alla misura del distanziamento sociale e dell'utilizzo di dispositivi personali.

#### Art. 2

##### *(Soggetti beneficiari e requisiti)*

1. I contributi sono concessi ai soggetti gestori di strutture ricettive turistiche, agli esercenti attività commerciali, artigianali, nonché agli esercenti ulteriori servizi come meglio specificati nella tabella A allegata parte integrante del presente documento. Le strutture ricettive turistiche e gli esercizi commerciali e artigianali e i servizi connessi a tali settori oggetto di contributo devono avere sede legale e sedi operative sul territorio regionale; le attività di prestazione di servizi alla persona devono essere svolte sul territorio regionale medesimo.

2. Per poter beneficiare dell'agevolazione, il beneficiario, alla data di presentazione della domanda:

a) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

b) non deve essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

d) non era in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria<sup>15</sup>) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

#### Art. 3

##### *(Intensità contributiva)*

1. Ai soggetti cui all'articolo 2 è riconosciuto un contributo a fondo perduto da 500 a 4.000 euro secondo quanto riportato nella tabella A allegata.

#### Art. 4

##### *(Regime di aiuto e normativa di riferimento)*

1 I contributi sono concessi in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi

rimborsabili o agevolazioni fiscali) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.

#### Art 5

##### *(Presentazione della domanda)*

1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale attività produttive mediante procedura informatica secondo modalità che saranno rese note sul sito istituzionale.
2. La domanda di contributo è trasmessa tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi). È ammessa la presentazione da parte di un soggetto delegato con procura.
3. La domanda contiene gli elementi identificativi della struttura ricettiva e dell'esercizio commerciale e artigianale nonché dell'attività di prestazione di servizi alla persona, con particolare riferimento al luogo di svolgimento, e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui il beneficiario dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
4. Può essere soddisfatta una sola domanda riferita ad un'unica attività. Nel caso pervenga più di una domanda da parte dello stesso richiedente, verrà ritenuta ammissibile solo la prima pervenuta ovvero, in caso di domande presentate per diverse attività, quella che prevede il contributo più elevato.
5. Ai fini della regolarità fiscale della domanda il richiedente deve aver ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (l'acquisto della marca da bollo, mediante versamento con modello F 23 o acquisto presso le rivendite autorizzate deve avvenire prima della presentazione della domanda e la relativa marca da bollo o copia del modello F23 dev'essere conservata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).

#### Art. 6

##### *(Procedimento di concessione del contributo)*

1. I contributi sono concessi e contestualmente erogati, anche per il tramite del CATA e del CATT FVG, sulla base della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000, secondo l'ordine cronologico determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico.
2. Entro sette giorni dall'approvazione della presente deliberazione, con decreto del Direttore centrale attività produttive, vengono definite le modalità procedurali per la concessione dei contributi, anche con riferimento all'attuazione della delega ai soggetti di cui al comma 1.
3. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente provvedimento.

#### Art. 7

##### *(Obblighi dei beneficiari)*

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e gli obblighi previsti dal presente documento, in particolare:
  - a) conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda stessa,
  - b) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
  - c) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.) in materia di obblighi informativi in relazione alle erogazioni pubbliche;
  - d) utilizzare la posta elettronica certificata all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it) nella trasmissione delle comunicazioni con l'Amministrazione regionale, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite il sistema Istanze On Line.

2. I beneficiari si impegnano ad utilizzare i contributi per il riavvio delle attività anche nel rispetto delle linee guida di settore.

Art. 8

*(Ispezioni e controlli)*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Ufficio competente in relazione alla documentazione presentata effettua ispezioni e controlli a campione, finalizzati esclusivamente alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 nonché al corretto pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 9

*(Revoche)*

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. L'annullamento del provvedimento di concessione comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate secondo quanto previsto dagli articoli 50 e seguenti della legge regionale 7/2000.

**TABELLA A – SOGGETTI BENEFICIARI E INTENSITA' CONTRINUTIVA****SETTORE TURISTICO/RICETTIVO**

<b>Tipologia di struttura ricettiva</b>	<b>Contributo a fondo perduto</b>
Strutture ricettive alberghiere	euro 4.000,00
Campeggi, villaggi turistici, marina resort	euro 4.000,00
Agriturismi	euro 1.400,00
Parchi tematici	euro 4.000,00
Bed and breakfast	euro 700,00
Affittacamere	euro 700,00
Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi	euro 1.400,00
Agenzie di viaggio e tour operator	euro 1.400,00
Guide turistiche	euro 500,00
Guide alpine, speleo, naturalistiche	euro 500,00
Accompagnatori turistici	euro 500,00

**SETTORE COMMERCIALE e ARTIGIANO**

<b>Tipologia di struttura ricettiva</b>	<b>Contributo a fondo perduto</b>
Ristoranti	euro 1.400,00
Bar/gelaterie/pasticcerie	euro 1.400,00
Commercio ambulante	euro 1.000,00
Taxi e NCC (auto)	euro 700,00
Agenti di commercio	euro 500,00



Attività sportive (comprese palestre)	euro 1.400,00
Scuole guida	euro 1.400,00
Gestori carburante	euro 1.400,00
Manutenzione e riparazione di autoveicoli	euro 700,00
NCC (Bus).	euro 1.400,00
Agenzie immobiliari	euro 1.400,00
Estetica e benessere	euro 1.400,00
Laboratori artigianali	euro 700,00
Commercio al dettaglio diverso dal commercio di generi alimentari	euro 1.400,00

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

**TABELLA A – SOGGETTI BENEFICIARI E INTENSITA' CONTRINUTIVA****SETTORE TURISTICO/RICETTIVO**

<b>Tipologia di struttura ricettiva</b>	<b>Contributo a fondo perduto</b>
Strutture ricettive alberghiere	euro 4.000,00
Campeggi, villaggi turistici, marina resort	euro 4.000,00
Agriturismi	euro 1.400,00
Parchi tematici	euro 4.000,00
Bed and breakfast	euro 700,00
Affittacamere	euro 700,00
Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi	euro 1.400,00
Agenzie di viaggio e tour operator	euro 1.400,00
Guide turistiche	euro 500,00
Guide alpine, speleo, naturalistiche	euro 500,00
Accompagnatori turistici	euro 500,00

**SETTORE COMMERCIALE e ARTIGIANO**

<b>Tipologia di struttura ricettiva</b>	<b>Contributo a fondo perduto</b>
Ristoranti	euro 1.400,00
Bar/gelaterie/pasticcerie	euro 1.400,00
Commercio ambulante	euro 1.000,00
Taxi e NCC (auto)	euro 700,00
Agenti di commercio	euro 500,00
Attività sportive (comprese palestre)	euro 1.400,00
Scuole guida	euro 1.400,00

Gestori carburante	euro 1.400,00
Manutenzione e riparazione di autoveicoli	euro 700,00
NCC (Bus).	euro 1.400,00
Agenzie immobiliari	euro 1.400,00
Estetica e benessere	euro 1.400,00
Laboratori artigianali	euro 700,00
Commercio al dettaglio diverso dal commercio di generi alimentari	euro 1.400,00